

**PERCORSI DI REGOLARIZZAZIONE NEGLI
ISTITUTI DI PENA :
LA RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI
SOGGIORNO**

Maria Donatella Laricchia

Esperto giuridico

Unità Organizzativa "Privazione della libertà e migranti"

Ufficio del Garante nazionale dei diritti
delle persone detenute o private della libertà personale

IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN FORZA DEL QUALE
LO STRANIERO E' DETENUTO COSTITUISCE TITOLO PER IL SOGGIORNO

LO STRANIERO IN STATO DI DETENZIONE PUO' CHIEDERE IL RINNOVO
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

***IL REGIME PENITENZIARIO DEVE SODDISFARE GLI SPECIALI BISOGNI
SOCIALI DEI DETENUTI STRANIERI E PREPARARE QUESTI ULTIMI PER LA
SCARCERAZIONE E IL REINSERIMENTO SOCIALE***

(Principio n. 9 della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
sulla detenzione di stranieri CM/Rec (2012)12)

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA DISPOSTA DAL PREFETTO :

- **INGRESSO IRREGOLARE O SOGGIORNO IRREGOLARE (ART. 13 COMMA 2 LETT. A) E B) T.U)**
- **PERICOLOSITÀ SOCIALE (ART. 13 COMMA 2 LETT. C) T.U. IMM.)**
- **ESPULSIONE PER VIOLAZIONE DELL'ORDINE DI ALLONTANAMENTO ADOTTATO DAL QUESTORE AI SENSI DEL COMMA 5-BIS DELL'ART. 14 T.U. (ART. 14 COMMA 5 TER T.U. IMM.)**

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA DISPOSTA DAL MINISTRO DELL'INTERNO :

- **MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O DI SICUREZZA DELLO STATO (ART. 13 COMMA 1 T.U. IMM.)**
- **MOTIVI DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO (ART. 3 COMMA 1 L. N. 155/2005)**

ESPULSIONI DISPOSTE DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA:

- **MISURA DI SICUREZZA** NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO SOCIALMENTE PERICOLOSO, INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA POSIZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 15 DEL D.LGS. 286/1998, CODICE PENALE E ALTRE LEGGI)
- **SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA PENA PECUNIARIA** (ART. 16 DEL D.LGS. 286/1998)
- **SANZIONE SOSTITUTIVA DELLA PENA DETENTIVA** RIGUARDANTE LO STRANIERO IN SITUAZIONE DI SOGGIORNO IRREGOLARE QUANDO IL GIUDICE RITIENE DI DOVER IRROGARE LA PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A DUE ANNI (ART. 16 DEL D.LGS. 286/1998)
- **MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE** (MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA) RIGUARDANTE IL DETENUTO STRANIERO IN STATO DI IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVA (INGRESSO O SOGGIORNO) CHE DEVE SCONTARE UNA PENA DETENTIVA, ANCHE RESIDUA, NON SUPERIORE A DUE ANNI (ART. 16 DEL D.LGS. 286/1998);

**LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È CONDIZIONE NECESSARIA E
SUFFICIENTE PER NEGARE L'ESPULSIONE**



**È ILLEGITTIMA L'ESPULSIONE DELLO STRANIERO COME MISURA
ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE, QUALORA EGLI ABBIÀ
TEMPESTIVAMENTE PRESENTATO DOMANDA DI PERMESSO DI
SOGGIORNO IN ORDINE ALLA QUALE ANCORA NON SIA STATA
ASSUNTA LA DECISIONE DA PARTE DELLA COMPETENTE AUTORITÀ
AMMINISTRATIVA (Cass. Pen., Sez. I, n. 50457 del 16 maggio 2017)**

LA DOMANDA VA PRESENTATA TRAMITE **IL DIRETTORE DEL CARCERE (UFFICIO MATRICOLA)**, IL QUALE E' OBBLIGATO :

- ALL'INOLTRO DI OGNI COMUNICAZIONE AFFERENTE ALLA CORRISPONDENZA PERSONALE DEL DETENUTO
- ALL'INOLTRO, AL RITIRO E ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DIRETTA ALLA E PROVENIENTE DALLA QUESTURA



- LA RICHIESTA DI RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO E' PRESENTATA IN QUESTURA DA CHI PRESIEDE GLI ISTITUTI (interpretazione dell'art. 10 comma 4 del Regolamento di attuazione del T.U. Imm. D.P.R. n. 394/1999 operata da Cass. Civile, Sez. 6, n. 6780 del 2017)

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO DEL 3 LUGLIO 2007
«PROCEDURE DI RILASCIO E RINNOVO DEI TITOLI DI PERMESSO DI SOGGIORNO, ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO, RELATIVE AGLI STRANIERI RISTRETTI IN ISTITUTI PENITENZIARI»

- RICHIESTE CORREDATE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LO STATO DI DETENZIONE
- RICHIESTE PRESENTATE A CURA DI PERSONALE APPOSITAMENTE INDIVIDUATO DA CHI PRESIEDE GLI ISTITUTI DI DETENZIONE

RICHIESTA DI RINNOVO DI PDS = DIRITTO / ONERE

- MANCATA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI RINNOVO = MERA NEGLIGENZA DELLO STRANIERO DETENUTO (CASS. PEN., SEZ. I, N. 50457 DEL 16 MAGGIO 2017)
- LO STATO DI DETENZIONE NON CONFIGURA CAUSA DI FORZA MAGGIORE (CASS. CIV., SEZ. VI, N. 6780 DEL 2017)

IDENTIFICAZIONE DELLO STRANIERO

- ART. 5 T.U. IMM. : IDENTIFICAZIONE IN CASO DI RILASCIO O RINNOVO DI PDS
- ART 14 E ART. 16 T.U. IMM. : DIREZIONE DELLA STRUTTURA PENITENZIARIA RICHIEDE AL QUESTORE DEL LUOGO INFORMAZIONI SULL'IDENTITÀ E SULLA NAZIONALITÀ. IL QUESTORE AVVIA LA PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE INTERESSANDO LE COMPETENTI AUTORITÀ DIPLOMATICHE. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, SU RICHIESTA DEL QUESTORE, DISPONE LA TRADUZIONE DEL DETENUTO PRESSO IL PIÙ VICINO POSTO DI POLIZIA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL COMPIMENTO DI TALI OPERAZIONI.
- ART 14 T.U. IMM. : TRATTENIMENTO IN CPR 30 GG E PROROGA DI 15 GG IN CASO DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ DELLE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEL RIMPATRIO.

**PERMESSO DI SOGGIORNO PER STRANIERI CHE HANNO COMMESSO
REATI DURANTE LA MINORE ETÀ' (Art. 18 comma 6 T.U.Imm)**

ALL'ATTO DELLE DIMISSIONI DALL'ISTITUTO DI PENA PUÒ ESSERE RILASCIATO UN PERMESSO DI SOGGIORNO A STRANIERI CHE HANNO COMMESSO REATI DURANTE LA MINORE ETÀ E CHE HANNO DATO PROVA CONCRETA DI PARTECIPAZIONE A UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE